

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3613

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROTIROTI, BUFFONI, CAPIELLO, CRISTONI, ALBERINI,
ALAGNA, BREDÀ, AMODEO, SEPPIA, FINCATO, SAVINO,
CAVICCHIOLI, POLVERARI, MACCHERONI, PAVONI, DE
CARLI, CEROFOLINI, FERRARINI, FIANDROTTI, ORCIARI,
NOCI, POTÌ, SCOTTI VIRGINIO**

Presentata il 7 febbraio 1989

Nuove norme per il servizio diplomatico consolare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di una riforma della normativa regolante il Ministero degli affari esteri — normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 risalente al lontano 1967 — è da anni avvertita da tutte le forze politiche e da quelle sindacali.

Lo stesso Parlamento della Repubblica ha intimato al Governo, attraverso l'approvazione di diversi ordini del giorno, di presentare un disegno organico di riforma globale del Ministero degli affari esteri. Inoltre, in questo spirito, sono stati presentati nella scorsa legislatura alcune proposte di legge ed in particolare nell'ottobre del 1984 dalla democrazia cristiana, nel luglio 1985 dal partito socialista italiano, nel dicembre 1985 dal partito comunista italiano.

Nel gennaio del 1987 con la presentazione di un disegno di legge governativo (n. 4396) che trovava il consenso di tutte le forze politiche e sindacali del Ministero, compreso il sindacato autonomo, il problema sembrava avviarsi a soluzione. Purtroppo lo scioglimento anticipato delle Camere fece decadere il provvedimento.

Nell'attuale legislatura il Governo ha ritenuto opportuno procedere, nonostante il disaccordo delle forze sindacali maggiormente rappresentative, alla presentazione in tempi successivi di due distinti provvedimenti riguardanti rispettivamente, il primo, alcuni miglioramenti giuridici ed economici per la sola carriera diplomatica e, il secondo, una riforma generale della Farnesina, peraltro da più parti già ritenuta non soddisfacente.

Il primo dei due testi, una leggina di tre articoli in tutto, ha seguito un percorso preferenziale: è stato discusso al Senato il 10 novembre 1988 ed è attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera in sede legislativa.

Tuttavia dal resoconto della seduta al Senato emerge chiaramente da un lato l'imbarazzo di più parti nell'approvare un provvedimento-stralcio senza che lo stesso trovi una logica collocazione in progetti organici di più ampio respiro e dall'altro la volontà di tutte le forze politiche di procedere al più presto ad una riforma globale della Farnesina.

L'altro provvedimento, il disegno di legge di riforma organica, atteso da tutto il personale del Ministero e dalle forze attive del Paese — comprese le comunità italiane all'estero e gli operatori economici e culturali — e che recepisce alcune istanze della leggina, è stato soltanto di recente presentato al Consiglio dei ministri e si prevedono per esso tempi di approvazione indubbiamente lunghi, vista la complessità e vastità della materia trattata e la mancata consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

A tale modo di procedere parziale ed approssimativo fa riscontro la reale necessità di portare a soluzione immediata vari problemi riguardanti l'assetto normativo ed economico di tutto il personale e l'adeguamento delle strutture e degli strumenti d'intervento del Ministero.

L'accresciuto ruolo dell'Italia come potenza economica internazionale; l'esigenza di far fronte, come è anche emerso nella recente Conferenza dell'emigrazione, a problemi quali l'anagrafe ed il voto degli italiani all'estero; l'imminente nuova normativa sulla cittadinanza; le prossime votazioni per il Parlamento europeo e la scadenza del 1992 ci convincono dell'opportunità di qui proporre una legge che, anche se parziale e transitoria, in attesa di un provvedimento legislativo di riordinamento generale del Ministero, possa

tuttavia portare a soluzione una consistente parte dei problemi di funzionamento della Farnesina e non soltanto quelli riguardanti i miglioramenti di carriera ed economici della sola diplomazia.

La rappresentanza degli interessi dell'Italia all'estero è divenuta negli ultimi anni molto più impegnativa, alla luce dell'accresciuto ruolo politico, economico e sociale del nostro Paese sulla scena internazionale. Ciò ha comportato la moltiplicazione degli interventi richiesti oltre che nel settore politico in senso stretto anche in quelli dell'assistenza economico-commerciale, della cooperazione allo sviluppo, della tutela delle nostre collettività e della promozione di un rinnovato mesaggio culturale dell'Italia, Paese in rapida e profonda trasformazione.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si intende quindi dare una prima risposta a breve termine alle esigenze più impellenti di rafforzamento della nostra rete diplomatico-consolare.

L'articolo 2 contiene norme di delega al Governo per interventi legislativi a breve termine nelle materie della cooperazione allo sviluppo, degli istituti di cultura e per una migliore diffusione della lingua italiana all'estero.

L'articolo 3 della proposta (ricognizione funzionale) prevede la individuazione delle aree e competenze funzionali più propriamente amministrative e la loro distinzione da quelle propriamente diplomatiche, con conseguente demarcazione degli uffici e delle loro titolarità. Tale chiarificazione si impone ormai con urgenza, sia per consentire ad entrambe le professionalità di esprimersi al meglio nell'ambito delle proprie specifiche competenze, sia per eliminare ogni conflittualità tra di esse a causa proprio dell'incertezza sulle aree di intervento.

In tale ottica, l'articolo 4 prevede la soppressione dell'attuale direzione generale del personale e dell'amministrazione e la istituzione, al suo posto, di due direzioni generali: A) la direzione generale del personale e degli affari generali; B) la

direzione generale degli affari amministrativi e dei servizi. Questa suddivisione si è resa opportuna anche perché l'attuale direzione generale del personale ha assunto proporzioni gigantesche (assorbendo nei suoi uffici circa la metà di tutto il personale del Ministero degli affari esteri in servizio a Roma). D'altro canto appare sempre più ineludibile la necessità di concentrare in una unica istituzione direzione generale tutte le competenze amministrativo-contabili del Ministero.

L'articolo 5 prevede la istituzione di direzioni di settore che, in raccordo funzionale con la nuova direzione generale degli affari amministrativi e dei servizi, dovranno raggruppare nell'ambito delle altre direzioni generali, le rispettive attività amministrative in senso stretto.

L'articolo 6, che modifica parzialmente gli articoli 12, 18 e 25, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, prevede l'istituzione, all'interno dell'Ispettorato, di un'apposita ripartizione, con competenza in ordine ai problemi afferenti alle materie di cui al precedente articolo 3, lettera b).

Una delle problematiche più complesse ed attuali è quella degli immigrati in Italia. Infatti il sempre maggiore afflusso di stranieri pone il nostro Paese di fronte al problema di predisporre per essi un sistema di migliori condizioni di vita e di lavoro.

L'Italia, Paese che già fu di emigrazione, non può non far pervenire loro un concreto messaggio di civiltà.

Ciò fa emergere anche urgenti esigenze organizzative ed occorrerebbe disporre di strutture amministrative di avanguardia, di cui la Farnesina è al momento sprovvista.

Infatti la trattazione degli affari riguardanti gli stranieri è frazionata in una serie di uffici di diverse direzioni generali (emigrazione, affari politici, affari economici, relazioni culturali) quasi sempre non coordinati tra di loro.

In attesa del riordinamento generale del Ministero degli affari esteri, l'articolo 7 della proposta di legge ha lo scopo di

predisporre fin da ora la struttura organizzativa per far fronte, per quanto riguarda le competenze della Farnesina, a quella che potrebbe divenire un'emergenza di particolare gravità.

Non sfugge a nessuno come il problema della droga sia divenuto un vero e proprio flagello non solo per il nostro Paese ma per tutta l'umanità e come ciò porti alla necessità di una sempre maggiore cooperazione internazionale.

In particolare l'Italia, per la sua posizione geografica, è attraversata da flussi di traffico provenienti da vari continenti.

Pertanto il nostro Paese oltre che sulla capacità interna di affrontare tale grave problema nelle sue radici nazionali, deve poter contare su strutture istituzionali che possano e sappiano confrontarsi con le dimensioni internazionali del fenomeno.

In questo senso il Ministero degli affari esteri ha un ruolo importante da svolgere, sul piano dei rapporti internazionali, non solo avendo riguardo agli aspetti negoziali, ma anche a quelli giuridici ed amministrativi.

Riteniamo pertanto indispensabile che la struttura, al momento fatiscente, che esiste presso la direzione generale degli affari politici, venga potenziata attraverso l'istituzione di un servizio apposito, come previsto dall'articolo 8, che possa meglio coordinare, di concerto con gli altri Ministeri interessati, ogni iniziativa internazionale per fronteggiare la piaga della droga.

L'articolo 9 prevede:

anzitutto la possibilità che un ufficio diplomatico o consolare sia diretto, in casi eccezionali, non da un diplomatico ma da eminenti personalità della Nazione;

in secondo luogo, che si dia finalmente attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanto previsto dalla legge n. 15 del 6 febbraio 1985, sui servizi amministrativi all'estero;

in terzo luogo che al personale non dirigente della carriera diplomatica (i diplomatici sino al grado di Consigliere di legazione) sia attribuito un trattamento economico metropolitano che, pur essendo corrispondente a quello delle altre qualifiche direttive dello Stato, venga però determinato attraverso una percentualizzazione del trattamento iniziale del primo dirigente.

L'articolo 10 prevede, in analogia con quanto già attribuito al personale di altre amministrazioni (Ministero di grazia e giustizia, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'interno), l'attribuzione di una specifica indennità, aggiuntiva allo stipendio, da corrispondere al personale del Ministero degli affari esteri in servizio a Roma.

L'articolo 11 introduce, per un periodo di 3 anni, un meccanismo di avanzamenti in soprannumero nella carriera diplomatica e per il riassorbimento delle relative posizioni soprannumerarie.

Al comma 4 si prevedono particolari modalità per la urgente copertura dei posti vacanti nell'organico della prima qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero degli affari esteri. Viene poi modificata la tabella dell'organico del personale delle qualifiche funzionali per adeguarla alle nuove esigenze (tabella 1).

Il comma 6 prevede, in analogia con quanto già in vigore per l'analogo personale del Ministero della difesa in servizio all'estero, l'inquadramento nella qualifica superiore per il personale del Ministero degli affari esteri già inquadrato nella quarta e quinta qualifica funzionale.

Per gli appartenenti alla V qualifica funzionale, l'esigenza di tale proposta si giustifica con l'urgenza di legittimare le funzioni che tale personale, nella sua generalità, esercita da sempre presso il Ministero e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, con delega o di fatto. Detto personale, sin dall'inizio della sua carriera, svolge, anche con ricorrente rilevanza esterna, funzioni di livello supe-

riore. Per l'esplicazione di tali mansioni la sfera di autonomia è relativa alla « individuazione delle procedure occorrenti per lo svolgimento dei compiti affidati nell'ambito di prescrizioni di massima », come richiesto nei profili professionali n. 3 e n. 15 di VI qualifica funzionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984).

Anche per quanto riguarda i requisiti culturali vi è una identificazione nei profili professionali di cui sopra, poiché per accedere alla *ex* carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri occorre superare prove scritte ed orali obbligatorie in lingua straniera.

Analoghe motivazioni valgono per gli appartenenti alla IV qualifica funzionale, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle lingue.

La richiesta di inquadramento al livello funzionale superiore si rende urgente e necessaria, inoltre, se si considera il precedente del Ministero della difesa, che prevede un profilo professionale di VI qualifica (n. 260) per l'assistente dei servizi all'estero, ed un profilo (n. 261) di V qualifica per l'addetto ausiliario dei servizi all'estero. La collocazione degli operatori di IV e V qualifica della Farnesina alla qualifica immediatamente superiore si impone, tra l'altro, anche per colmare i vuoti creatisi in alcuni livelli funzionali (in particolare il VI) a seguito degli inquadramenti definitivi di cui alla legge n. 312 del 1980.

Per quanto concerne i posti negli organici delle qualifiche dalla nona alla quinta che risulteranno vacanti dopo le operazioni suaccennate, se ne prevede ai commi 7 e 8 la copertura con riserva di posti per il personale interno, per il periodo di un quinquennio, nella misura indicata dalla legge n. 312 del 1980.

L'articolo 12 prevede la possibilità, per una parte del personale dell'area operaia, di quello comandato e di quello precario comunque in servizio presso il Ministero degli affari esteri, di essere inquadrato a domanda nei ruoli delle qualifi-

che funzionali della Farnesina. Al personale operaio che non eserciterà tale opzione sarà consentito di presentare domanda di trasferimento all'estero in sedi da definire in base a criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si tratta di una sanatoria doverosa di situazioni pregresse, caratterizzate dal prolungato impiego di tali categorie di personale nello svolgimento di mansioni o funzioni corrispondenti a quelle del restante personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 13 prevede, per il personale assunto a contratto presso gli uffici diplomatico-consolari, la contrattazione decentrata della retribuzione nonché, limitatamente ai cittadini italiani, la regolamentazione del passaggio, previo concorso per titoli, nei ruoli dei profili professionali delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri corrispondenti alle mansioni indicate nel contratto di assunzione.

L'articolo 14 riguarda il consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

La normativa in vigore nega al personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio all'estero il diritto di elettorato attivo, che è invece riconosciuto al personale non di ruolo in servizio in Italia, per la elezione dei rappresentanti del personale in consiglio d'amministrazione. L'articolo 14 pone riparo a questa iniquità, riconoscendo a tale personale il diritto al voto, ed inoltre prevede la riduzione del periodo di durata in carica degli eletti da quattro a due anni. Tale riduzione è motivata dal fatto che mediamente la permanenza del personale presso l'amministrazione centrale, tra una destinazione all'estero e l'altra, è di circa due anni.

Le ragioni ispiratrici dell'articolo 15 sugli accreditamenti sono date:

da una parte dall'esigenza di attribuire al personale non diplomatico uno *status* che faciliti lo svolgimento dei com-

piti di natura amministrativa e dei contatti che, per delega del capo dell'ufficio, vengono quotidianamente intrattenuti con le autorità locali;

dall'altra dal fatto che in molti Paesi l'accreditamento in lista diplomatica o consolare rappresenta una garanzia di sicurezza per il personale nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Non sono da sottovalutare inoltre le decisioni già assunte da tutti i Paesi della Comunità europea che da tempo accreditano in lista diplomatico-consolare la maggior parte del personale amministrativo.

RELAZIONE SUGLI ONERI FINANZIARI.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 prevedono la ristrutturazione di alcuni uffici centrali e periferici. Ciò non comporterà oneri di spesa perché all'ipotesi di istituzione di nuovi uffici potrebbe corrispondere il ridimensionamento di alcune delle strutture già esistenti. Eventuali costi aggiuntivi devono ritenersi ricompresi nell'onere finanziario previsto per il progetto di riforma organico del Ministero degli affari esteri attualmente all'esame del Consiglio dei ministri, costi per altro già coperti dagli stanziamenti inclusi nell'ultima legge finanziaria.

L'onere derivante dall'articolo 9, comma 3, è quantificabile in lire 1.373 milioni annui per il 1989, 1990 e 1991.

Tale onere deriva dalla modifica del trattamento economico unitario per 211 primi segretari e segretari di legazione e dalla parametrizzazione di 41 consiglieri di legazione, già considerato dal disegno di legge n. 3364, maggiorato del 5 per cento.

L'articolo 10 prevede un'indennità d'istituto per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio a Roma calcolata sulla somma dello stipendio base lordo annuo e degli oneri riflessi, il cui

costo complessivo è di lire 10.745 milioni annui per il 1990 e 1991. Di questi circa il 45 per cento, vale a dire 4.500 milioni, risultano già stanziati nel costo previsionale per la riforma del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 11:

commi 1 e 2: l'onere di lire 241 milioni annui è anch'esso compreso nel costo del disegno di legge n. 3364;

comma 4: la spesa derivante trova la sua copertura nell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15;

comma 5: l'incremento di n. 3.194 unità organiche (tabella 1) comporta un onere finanziario (stipendio metropolitano comprensivo degli oneri riflessi, dell'indennità integrativa e dell'indennità di cui all'articolo 10) di lire 16.728 milioni per il 1990 e di lire 33.456 milioni per il 1991;

comma 6: considerato che gli inquadramenti nella qualifica superiore per il personale appartenente alla IV e V qualifica funzionale si effettueranno con l'inserimento nelle classi stipendiali immediatamente superiori agli attuali percepiti economici, l'onere complessivo per l'inquadramento di 1.956 unità in VI qualifica e di 550 unità in V qualifica è di lire 640 milioni annui per il 1990 e per il 1991. Tale operazione non avrà incidenza rilevante sugli assegni di sede poiché il maggior onere derivante avrà trovato copertura dall'operazione di fissazione della nuova Tabella di corrispondenza tra qualifiche e funzioni all'estero che sarà nei prossimi mesi individuata dall'Amministrazione degli esteri a seguito degli inquadramenti definitivi del personale nelle qualifiche funzionali (decreti in corso di registrazione alla Corte dei conti) in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980 e dell'articolo 26 del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987;

comma 7: gli oneri derivanti per la copertura dell'80 per cento dei posti in organico sono già previsti dalla legge n. 312 del 1980.

I passaggi previsti dall'articolo 12, commi 1 e 2, non comportano aggravio di spesa trattandosi, nel primo caso, di inquadramenti in diversi profili della stessa qualifica funzionale e, nel secondo, di trasferimento di personale e di posto da un'amministrazione all'altra.

L'onere relativo al comma 3 è contemplato nella previsione di spesa riferita alla tabella 1.

All'articolo 13, comma 2, per il passaggio nei ruoli di circa il 40 per cento del contingente attuale del personale a contratto in servizio all'estero (circa 400 unità), si prevede una spesa complessiva, per lo stipendio metropolitano e per l'indennità di sede, di lire 1.755 milioni per l'anno 1990 e lire 1.755 milioni per l'anno 1991.

Gli articoli 14 e 15 relativi all'elettorato attivo ed agli accreditamenti del personale amministrativo non comportano oneri finanziari.

Pertanto la spesa complessiva per il triennio 1989-1991 è di lire 81.324 milioni di cui 1.614 imputati all'anno 1989, 31.491 all'anno 1990 e 48.919 al 1991.

Va inoltre detto che la somma sopra menzionata risulta già accantonata per la riforma del Ministero degli affari esteri (capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Onorevoli colleghi, siamo certo ben consapevoli che il provvedimento che vi sottoponiamo non potrà risolvere tutta la complessa problematica relativa al riordinamento del Ministero degli affari esteri, ma siamo anche altrettanto convinti che la sua approvazione permetterà da una parte di risolvere subito alcune esigenze

strutturali e di personale, ormai non più procrastinabili, della Farnesina, e dall'altra di dare un avvio concreto e propositivo (in attesa di un provvedimento globale di riforma che purtroppo rischia di non vedere la luce in tempi brevi), per l'adempimento di quel che crediamo essere un preciso dovere istituzionale: dare

cioè all'Italia un'Amministrazione degli affari esteri moderna ed efficiente in una realtà dinamica che sempre più si confronta con problematiche internazionali che debbono vedere il nostro paese protagonista nel riaffermare principi di costruttiva e pacifica collaborazione tra i popoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Potenziamento degli uffici diplomatico-consolari all'estero).

1. In attesa del provvedimento di riordinamento generale del Ministero degli affari esteri e in relazione alle accresciute esigenze di assistenza alle collettività italiane ed agli operatori economici e culturali del nostro Paese impegnati in campo internazionale, anche in riferimento alle scadenze del 1992, il Governo è delegato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad ampliare e a rafforzare la rete consolare con l'istituzione di nuovi uffici di prima categoria, in particolare vice consolati ed agenzie consolari, in un rapporto ottimale tra addetti ed utenza.

2. Nell'organico di ogni ufficio diplomatico consolare dovrà figurare almeno un posto di sesta e settima qualifica in ogni settore fondamentale, ed in particolare in quelli dell'assistenza sociale, dell'assistenza commerciale e della cooperazione, dell'informazione e stampa, dell'amministrazione e della contabilità.

3. L'istituzione e la soppressione sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, previo parere del consiglio d'amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 2.

(Rilancio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e della presenza culturale italiana all'estero).

1. Per gli impegni della politica italiana di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, norme per l'attuazione dei dettami della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con particolare riferimento alle strutture da essa previste, adeguando anche i contingenti del personale previsti dall'articolo 12 della stessa legge.

2. Nei Paesi dove si esplica l'attività di cooperazione potranno essere istituiti, con le procedure di cui all'articolo 1, anche uffici consolari di I categoria il cui funzionamento dovrà essere finalizzato principalmente o esclusivamente ad attività di cooperazione allo sviluppo.

3. Per il rilancio della promozione all'estero e per una più razionale e capillare diffusione della cultura e della lingua italiana, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici provvedimenti per la riforma degli istituti di cultura e per la migliore diffusione della lingua italiana all'estero.

ART. 3.

(Ricognizione funzionale).

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà, in base al decreto organizzativo vigente e con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e sentite le organizzazioni sindacali del Ministero degli affari esteri, alla ricognizione degli uffici aventi carattere prevalentemente diplomatico e degli uffici aventi carattere prevalentemente amministrativo.

2. La suddetta ricognizione costituisce documento programmatico per la riserva di preposizione e assegnazione agli uffici ed ai relativi organi di coordinamento dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica e dei funzionari appartenenti alla dirigenza amministrativa e alle qualifiche funzionali superiori alla VI, compatibilmente con i profili professionali.

ART. 4.

(Istituzione della Direzione generale degli affari amministrativi e dei servizi).

1. La Direzione generale del personale e dell'amministrazione è soppressa. Essa è sostituita dalle due seguenti direzioni generali:

a) la Direzione generale del personale e degli affari generali;

b) la Direzione generale degli affari amministrativi e dei servizi.

2. La Direzione generale del personale e degli affari generali attende allo studio ed alla trattazione delle questioni relative:

a) all'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero, ivi compresi i servizi amministrativi decentrati;

b) al reclutamento, all'amministrazione e all'impiego del personale, nonché al contenzioso relativo al personale stesso;

c) al funzionamento dell'Istituto diplomatico.

3. Alla Direzione generale del personale e degli affari generali è preposto un funzionario diplomatico di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di prima classe. Il direttore generale è coadiuvato da due vice direttori, uno appartenente alla carriera diplomatica con grado di ministro plenipotenziario, ed uno alla dirigenza amministrativa con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale di livello C.

4. La Direzione generale degli affari amministrativi e dei servizi attende allo studio ed alla trattazione delle questioni relative:

a) alla formazione ed alle variazioni del bilancio del Ministero;

b) all'amministrazione dei capitoli di bilancio;

c) alla gestione, manutenzione e tutela dei beni immobili e mobili della sede centrale del Ministero, all'acquisto, costruzione, locazione, manutenzione degli immobili all'estero, comunque destinati ad attività di interesse dell'amministrazione degli affari esteri, all'arredamento e alle attrezzature relative, ai mezzi di funzionamento delle sedi all'estero;

d) al coordinamento dei servizi amministrativi decentrati di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 15; al riscontro amministrativo delle entrate, alla tenuta della relativa contabilità, all'inoltro dei conti giudiziali, nonché al riscontro amministrativo dei rendiconti dei funzionari delegati e dei funzionari all'estero cui siano stati somministrati fondi per le spese di bilancio, compatibilmente con quanto disposto dalla legge sopracitata e dai relativi regolamenti;

e) ai servizi generali nonché ai servizi sociali in favore del personale.

5. La Direzione generale degli affari amministrativi e dei servizi presta inoltre opera di consulenza nei confronti delle altre Direzioni di settore di cui all'articolo 5 ed assicura i collegamenti funzionali per la politica della spesa e della rendicontazione.

6. A tale Direzione generale è preposto un dirigente generale di livello B.

ART. 5.

*(Direzioni di settore
per i servizi amministrativi).*

1. Le Direzioni generali degli affari economici, dell'emigrazione e degli affari sociali, delle relazioni culturali e per la cooperazione allo sviluppo, nonché i vari servizi ed istituti diversi dalle Direzioni generali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, esercitano le attribuzioni amministrative e contabili mediante appositi uffici amministrativi, le cui attività sono raggruppate, nell'ambito di ciascuna Direzione generale, servizio o istituto o loro

raggruppamenti, in una Direzione di settore, alla quale è preposto un dirigente generale o un dirigente superiore.

ART. 6.

*(Organizzazione
dell'Ispettorato generale).*

1. Nell'ambito dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero è istituita un'apposita ripartizione, alla quale è preposto un dirigente di qualifica non inferiore a dirigente superiore, per quanto concerne le materie di cui al comma 4 dell'articolo 4.

ART. 7.

*(Istituzione
del servizio stranieri).*

1. In attesa del provvedimento di riordinamento generale del Ministero degli affari esteri è istituito nell'ambito della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali il servizio stranieri, con competenza sugli affari giuridici ed amministrativi degli stranieri in Italia, nell'ambito delle competenze riservate al Ministero degli affari esteri. Al predetto servizio è preposto un funzionario di grado non inferiore a ministro plenipotenziario o equiparato.

ART. 8.

*(Istituzione
del servizio antidroga).*

1. In attesa del provvedimento di riordinamento generale del Ministero degli affari esteri è istituito all'interno della Direzione generale degli affari politici, nell'ambito delle competenze riservate al Ministero degli affari esteri, il servizio antidroga con competenza in materia di cooperazione giudiziaria ed amministrativa nella lotta all'abuso, alla produzione ed al traffico di droga. A tale servizio è preposto un funzionario di grado non inferiore a ministro plenipotenziario o equiparato.

ART. 9.

(Titolarità degli uffici all'estero - Attuazione della legge 6 febbraio 1985, n. 15 - Trattamento economico dei gradi iniziali della carriera diplomatica).

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere nominati Capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, personalità di rilievo del mondo politico, economico e socio-culturale italiano. Tali incarichi non dovranno protrarsi, nella stessa sede, per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i capi delle rappresentanze diplomatico-consolari appartenenti alla carriera diplomatica.

2. Agli adempimenti relativi all'istituzione dei servizi amministrativi regionali all'estero, previsti dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15, e all'individuazione di almeno cinque aree geografiche, si provvede inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai consiglieri di legazione non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è attribuito il trattamento economico tabellare corrispondente all'ottantacinque per cento di quello dei consiglieri di legazione dotati dei suindicati requisiti. La suddetta percentuale è ridotta all'ottanta per cento per i funzionari diplomatici con il grado di primo segretario di legazione e di segretario di legazione.

4. I funzionari di cui al comma 3 conservano la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di attribuzione del nuovo stipendio, se superiore.

5. Ai fini della progressione economica nel nuovo stipendio, il suddetto personale viene collocato nella classe o scatto immediatamente inferiore al trattamento spettante ai sensi del comma 3, previa temporizzazione della differenza.

ART. 10.

(Indennità "Esteri").

1. Al personale del Ministero degli affari esteri compete, durante il servizio presso l'amministrazione centrale, una indennità "Esteri", fissata nella misura del 50 per cento dello stipendio. Tale indennità sarà corriposta a decorrere dal 1° gennaio 1990.

ART. 11.

(Avanzamenti nella carriera diplomatica, accesso alla dirigenza e norme transitorie per la copertura dei posti nella nona, ottava, settima, sesta e quinta qualifica funzionale per il Ministero degli affari esteri).

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di riordinamento generale del Ministero degli affari esteri, le promozioni al grado di consigliere di ambasciata possono essere conferite anche in soprannumero, qualora le vacanze complessive nell'anno, per collocamenti a riposo per limiti di età, siano inferiori ad un terzo del numero dei consiglieri di legazione con almeno cinque anni di anzianità nel grado. In questo caso le promozioni possono essere conferite in soprannumero fino a concorrenza di un terzo degli aventi diritto.

2. Le nomine al grado di ministro plenipotenziario di seconda classe possono altresì essere conferite in soprannumero se le vacanze complessive nell'anno, per collocamenti a riposo per limiti di età, siano inferiori ad un decimo del numero dei consiglieri di ambasciata. Le nomine possono in tal caso essere conferite fino a concorrenza di un decimo dei consiglieri di ambasciata.

3. Le posizioni soprannumerarie create in applicazione di quanto disposto nei commi 1 e 2 sono riassorbite a seguito di avanzamento al grado superiore o di cessazione dal servizio dei funzionari collocati in soprannumero, nonché per effetto di futuri incrementi delle dotazioni organiche.

4. Alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti nella prima qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero degli affari esteri, quale risulta dalla tabella 1 allegata alla presente legge, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale del Ministero degli affari esteri inquadrato nel ruolo ad esaurimento e nelle qualifiche funzionali non inferiori alla settima con almeno nove anni di effettivo servizio. Alla copertura del restante 50 per cento dei posti vacanti e dei posti che si renderanno disponibili successivamente, si provvederà con le modalità di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, con l'aggiunta del requisito del servizio prestato all'estero alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato per almeno quattro anni.

5. Gli organici del personale non diplomatico per il Ministero degli affari esteri sono modificati come risulta dall'allegata tabella 1. Per le modifiche della tabella 1 allegata si ricorrerà alle procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, ed alle relative norme di applicazione, salvo che non sia prevista esplicita riserva di legge.

6. Il personale della quinta e della quarta qualifica funzionale in servizio presso il Ministero degli affari esteri, anche in posizione soprannumeraria in applicazione dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, viene inquadrato ad esaurimento, anche in soprannumero, con decorrenza giuridica 11 luglio 1980 ed economica 1° gennaio 1990, rispettivamente nella sesta e nella quinta qualifica funzionale, nei profili professionali già esistenti e in quelli che saranno individuati d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. Per la copertura dell'80 per cento dei posti di cui alla tabella 1 che, dopo gli inquadramenti di cui al comma precedente, risulteranno disponibili nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche nona, ottava, settima, sesta e quinta,

si provvederà con concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale in servizio presso l'amministrazione degli affari esteri con anzianità di almeno cinque anni, rispettivamente nell'ottava, settima, sesta, quinta e quarta qualifica funzionale.

8. I titoli di cui al comma 7 saranno definiti con decreto ministeriale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 12.

(Inquadramento nei ruoli del Ministero degli affari esteri del personale dell'area operaia, di quello comandato da altre amministrazioni e del personale precario comunque in servizio presso l'amministrazione centrale).

1. Il personale inquadrato nei profili dell'area operaia ed in servizio presso il Ministero degli affari esteri può essere inquadrato, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in un diverso profilo della stessa qualifica o di quella immediatamente superiore se appartenente alla terza qualifica funzionale. Il personale che opterà di rimanere inquadrato nell'area operaia potrà essere destinato a prestare servizio all'estero in sedi che saranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il personale distaccato o comandato da altre amministrazioni dello Stato presso il Ministero degli affari esteri potrà, previa domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrato nei profili di qualifica funzionale corrispondenti a quelli dell'amministrazione di provenienza, previo superamento di un colloquio di idoneità, che dovrà riferirsi alle materie trattate nelle posizioni di distacco o comando presso il Ministero degli affari esteri. Alle conseguenti

variazioni di organico si provvederà con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale non di ruolo che presti servizio, o abbia prestato servizio per almeno sei mesi, a qualunque titolo presso l'amministrazione centrale a partire dal 1° gennaio 1987, sarà ammesso a sostenere a domanda una prova selettiva per l'immissione in profili professionali dei ruoli del Ministero degli affari esteri corrispondenti alle mansioni o funzioni svolte.

4. Le modalità relative all'accertamento dei requisiti e allo svolgimento dei colloqui e delle prove selettive di cui ai commi 2 e 3 saranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri.

5. I titoli di studio richiesti sono quelli previsti dall'articolo 13 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'accesso alle qualifiche immediatamente inferiori a quelle per le quali si concorre.

ART. 13.

(Personale a contratto in servizio all'estero - Retribuzione - Possibilità di passaggio nei ruoli organici per il personale di cittadinanza italiana).

1. Per il personale a contratto in servizio all'estero la retribuzione annua base è fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede, d'intesa con le organizzazioni sindacali italiane maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni d'impiego indicate nel contratto e non può superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere operatore, aiuto operatore, di supporto.

2. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana comunque assunti, in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge con mansioni

ausiliarie, esecutive o di concetto, al maturare di tre anni di anzianità possono, a domanda, partecipare a concorsi per titoli a loro riservati per l'immissione anche in soprannumero, nei profili corrispondenti delle qualifiche funzionali IV, V e VI.

3. I titoli di studio richiesti sono quelli previsti dall'articolo 13 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'accesso alle qualifiche immediatamente inferiori a quelle per le quali si concorre.

4. Dopo due anni dalla sua immissione nelle qualifiche funzionali, il predetto personale dovrà essere richiamato presso l'amministrazione centrale.

5. Le norme relative alle modalità, alla frequenza dei concorsi, alla composizione delle commissioni giudicatrici ed alla natura dei titoli per i diversi profili, sono stabilite con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione.

ART. 14.

(Consiglio di amministrazione - Rappresentanti del personale - Estensione dell'elettorato attivo al personale a contratto).

1. I rappresentanti del personale di cui all'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale del Ministero degli affari esteri di cittadinanza italiana di ruolo, non di ruolo e con contratto a tempo indeterminato. Essi durano in carica due anni.

ART. 15.

(Accreditamenti).

1. La notifica dei funzionari diplomatici alle autorità del Paese in cui essi prestano servizio è effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione. È fatto salvo quanto può essere

disposto con decreto del Ministro degli affari esteri su motivata proposta del consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio.

2. I funzionari delle qualifiche dirigenziali sono notificati con la qualifica di primo consigliere o consigliere per gli affari amministrativi, se in servizio presso una rappresentanza diplomatica, di console generale aggiunto o di console per gli affari amministrativi, se in servizio presso un ufficio consolare.

3. Il personale delle qualifiche dirigenziali e funzionali che sia preposto ad uffici consolari è notificato in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro degli affari esteri su motivata proposta del consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio.

4. Il personale della nona, ottava e settima qualifica funzionale è notificato rispettivamente come primo, secondo e terzo segretario per gli affari amministrativi se in servizio presso una rappresentanza diplomatica o come vice console se in servizio presso un ufficio consolare, con l'ulteriore menzione del settore di impiego se diverso da quelli amministrativo e contabile.

5. Il personale della sesta qualifica funzionale è notificato come addetto, se in servizio presso una rappresentanza diplomatica, o come addetto consolare se in servizio presso un ufficio consolare.

6. Il personale di cui ai commi 2, 3 e 4 si colloca dopo i funzionari della carriera diplomatica nella segnalazione alle autorità di accreditamento ai fini della compilazione delle liste diplomatiche e consolari.

7. I dipendenti appartenenti alle restanti qualifiche funzionali sono notificati in qualità di addetti per gli affari amministrativi in relazione a particolari esigenze di servizio e condizioni locali, caratterizzate da situazioni di disagio e di rischi per l'incolumità personale o comunque per altri gravi motivi, ferma restando l'applicazione della norma della reciprocità se più favorevole.

ART. 16.

(Oneri finanziari).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in 1.614 milioni di lire per il 1989, in 31.491 milioni di lire per il 1990 e in 48.219 milioni di lire per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto alla voce « Norme concernenti il riordino del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1.
(articolo 11).

NUOVA TABELLA DELL'ORGANICO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI (DISTINTO PER PROFILI PROFESSIONALI) PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PERSONALE	DOTAZIONE ORGANICA		
	Totale	Aumento o diminuzione	Attuale
Dirigente generale:			
livello B. 2	—	—	—
livello C. 3	5	+ 3	2
Dirigente superiore	14	+ 5	9
Primo dirigente	28	+ 10	18
IX qualifica	48	+ 48	—
VIII - Profili di area:			
amministrativo-contabile 100	—	—	—
amministrativa 120	—	—	—
sociale 68	—	—	—
economico-commerciale e di cooperazione 100	—	—	—
tecnica 12	400	+ 352	48
VII - Profili di area:			
amministrativo-contabile 310	—	—	—
amministrativa 420	—	—	—
sociale 233	—	—	—
economico-commerciale e di cooperazione 260	—	—	559 + 859 (*) =
tecnica 77	1.300	- 118	1.418
VI - Profili di area:			
amministrativo-contabile 580	—	—	—
amministrativa 820	—	—	—
sociale 340	—	—	—
economico-commerciale e di cooperazione 360	—	—	—
tecnica 300	2.400	+ 2.400	—
V - Profili di area:			
amministrativa 1.650	—	—	—
amministrativa-tecnica 700	—	—	1.668 + 288 (*) =
tecnica 250	2.600	+ 644	1.956
IV - Profili di area:			
amministrativa 200	—	—	482 + 68 (*) =
tecnica 200	400	- 150	550

(*) Posti d'organico soprannumerari.